

Prot. CT/2023/0121407

del 10/10/2023

DELIBERAZIONE N. 32

**ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO
DEL MUNICIPIO ROMA XIV MONTE MARIO**

Anno 2023

Processo Verbale n. 17

Seduta pubblica del 10 ottobre 2023

Presidenza: Andrea Maurizi

L'anno duemilaventitre il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 9.37 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma XIV Monte Mario presso la Sala Polifunzionale del Padiglione 31, sita all'interno del comprensorio del S. Maria della Pietà, Piazza S. Maria della Pietà 5, per discutere l'ordine del giorno n. 17/2023, come da convocazione assunta al Prot. n. CT/120041/2023 del 06/10/2023, pubblicata sul sito istituzionale.

Partecipa alla seduta in qualità di Segretario, giusta delega del Direttore del Municipio Roma XIV Monte Mario, Dott. Maurizio Salvi, (Prot. n. CT/120453/2023), la Titolare di Elevata Qualificazione, Dott.ssa Tiziana Russomando, unitamente agli II.AA. del medesimo ufficio Manuela Cesarei, Pamela Giannotti e Ivan D'Errico (diretta streaming).

Assume la Presidenza del Consiglio Municipale il Consigliere Maurizi Andrea, il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a procedere all'appello, eseguito il quale sono presenti i sotto riportati n.19 Consiglieri:

Acquafredda Giuseppe	Bargione Camilla	Bravi Luciano
Bufalini Nino	Buonopera Chiara	Ceccarelli Ilaria
Chinni Sandro	De Santis Lorenzo	Filippi Davide
Giustozzi Daniele	Lepri Simone	Maurizi Andrea
Montanari Andrea	Naso Domenico	Paglione Andrea
Palazzi Marco	Porra Alessandro	Sessa Elisa
Verrone Emanuela		

Sono assenti i seguenti n.6 Consiglieri, compreso il Presidente del Municipio:

Argentin Ileana	Della Porta Marco	Mariani Alberto
Menna Michele	Oddo Stefano	Torresi Valentina

Ai sensi dell'art.36 del Regolamento del Municipio è presente l'Assessore Sabri Enrico.

Il Presidente del Consiglio del Municipio constatato che ai sensi dell'art. 32, co. 1, del Reg.to del Municipio, il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, nomina scrutatori i Consiglieri Filippi Davide, Porra Alessandro, Chinni Sandro.

OMISSIS

Il Consigliere Mariani Alberto entra alle ore 10.10.

OMISSIS

25ª Proposta di Deliberazione (Prot. n. CT/101966/2023)

OGGETTO: Regolamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con disabilità (CMD).

Premesso

che la Costituzione Italiana all'art. 3 sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale;

che il Testo Unico sulle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'art. 8 prevede che i Comuni promuovano organismi di partecipazione popolare anche su base di quartiere o di frazione;

che nel Regolamento del Municipio, approvato con Deliberazione n. 14 del 12/03/2015 e successive modifiche, l'art. 74 definisce le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare e delle consulte;

che lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 11, stabilisce che "Roma Capitale conforma le sue politiche alla Convenzione Onu per i diritti delle persone con Disabilità";

Vista

la legge 104/92 che all'art. 30 "Partecipazione" al comma 1 prevede forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini con disabilità;

Considerato

che le "Linee Programmatiche" del Sindaco di Roma 2021-2026, al paragrafo 4 "La città che include", esplicano che "Roma deve essere la città dell'uguaglianza, tutti i cittadini devono sentirsi parte di una comunità inclusiva, accogliente e solidale che riconosca pieni diritti e che chiami tutti ad una partecipazione attiva";

che la Consulta, quale strumento di partecipazione attiva, ha una funzione consultiva non vincolante, ma anche di indirizzo e controllo degli atti dell'Amministrazione relativamente al tema di competenza;

che è indispensabile regolare anche il funzionamento delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con disabilità attraverso specifiche Linee Guida inserite nel Regolamento della consulta cittadina di Roma Capitale;

che Roma Capitale, sollecita, ma non obbliga, i Municipi alla promozione e alla costituzione di Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone con disabilità;

considerato infine che con Deliberazione Municipale n. 10 del 5 Marzo 2021 (prot. CT 24414/2021), il Consiglio del Municipio varava un Regolamento per la Costituzione della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle Persone con Disabilità (CMD);

Vista

la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 03/02/2022, e le relative Linee guida per i Municipi di Roma Capitale;

Preso atto

che la Consulta Municipale Permanente per i diritti delle Persone con Disabilità (CMD) nasce con lo scopo di stimolare, verificare e monitorare le attività e i programmi del Municipio inerenti alle problematiche di tutte le disabilità presenti sul territorio municipale (ad eccezione di quelle connesse alla salute mentale, di pertinenza di un'apposita Consulta);

che la Commissione municipale permanente Sociale e Politiche abitative, nella seduta del 18 maggio 2023 – come da relativo verbale n.247 Prot. n. CT/63582/2023, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, nello specifico con n.7 voti favorevoli, nessun voto contrario, n.1 astenuto;

Atteso che in data 5/7/2023 il Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XIV Monte Mario, ha espresso il parere che di seguito si riporta: **“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere contrario in ordine alla regolarità tecnica della Proposta di Deliberazione indicata in oggetto, per le motivazioni di seguito riportate:**

A seguito di formale richiesta di parere in merito alla possibilità di utilizzo del Logo di Roma Capitale da parte della Consulta Municipale per la Disabilità (Prot. CT/2023/0048239 del 13/04/2023), nonché della possibilità di attribuzione alla stessa di una e-mail istituzionale, il Segretariato Generale ha espresso un formale parere con Prot. RC/2023/0011415 del 28/04/2023.

Con e-mail del direttore Apicale di lunedì 8 maggio 2023 delle ore 10:28, è stato inviato il suddetto parere al Presidente del Consiglio del Municipio XIV, nonché alla Presidente della Commissione Sociale e Politiche Abitative, fornendo anche una dettagliata motivazione in linea con lo stesso parere, relativa alla conferma di quanto già comunicato con precedente e-mail sempre del Direttore apicale di Venerdì 31 Marzo 2023, delle ore 14:10, con la quale erano state proposte delle modifiche alla bozza del Regolamento in oggetto, al fine di poter esprimere il parere favorevole.

La Commissione Sociale e Politiche Abitative nella seduta del 18 maggio 2023 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, modificata in maniera non conforme al citato parere del Segretariato Generale.

Trovandosi, pertanto, nell'impossibilità di esprimere parere favorevole su tale testo per le motivazioni ampiamente dettagliate con nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023, si è invitato il Presidente del Consiglio del Municipio XIV a valutare la possibilità di procedere alle modifiche riportate nella medesima nota, prima di intraprendere l'iter di approvazione in Aula.

Atteso che dalla lettura della bozza di verbale 323 della Commissione Sociale e Politiche Abitative del 3 luglio 2023, PROT. CT/83617/2023, emerge chiaramente che è stato affrontato il tema della mancata espressione del parere sulla proposta di deliberazione in oggetto, ma non c'è stato nessun riferimento

alla citata nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023 a firma del Direttore Apicale e del Direttore della Direzione Socio-Educativa che, come detto, segnalava l'impossibilità di esprimere un parere favorevole sulla proposta in oggetto, ed in mancanza di risposta ufficiale alla predetta nota, si rileva come non si sia ritenuto opportuno esaminare il contenuto della più volte citata nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023, nella sede naturale di approfondimento, ovvero nella Commissione Sociale e Politiche Abitative.

Stante quanto sopra, in riferimento al testo votato in Commissione Sociale e Politiche Abitative in data 18 maggio 2023, di seguito si evidenziano i punti critici, nonché i suggerimenti in merito alle possibili riformulazioni del testo, che renderebbero possibile l'espressione del parere favorevole sulla proposta in questione, già esplicitati con la citata nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023.

Un primo punto, non connesso con il più volte citato parere del Segretariato Generale ma che, comunque, si ritiene di dover modificare, è quello dell'art. 2, c. 10 che, nell'attuale formulazione, recita *"La Consulta ha sede presso la sala dove si riunisce il Consiglio del Municipio"*. Poiché la sede presuppone la possibilità di fruire di spazi di lavoro dedicati, non si ritiene possibile stabilire la stessa presso la sala dove si riunisce il Consiglio (Sala Polifunzionale nel Pad. 31), che non dispone di spazi utilizzabili stabilmente dagli Uffici. Si propone, pertanto la seguente formulazione: *"La Consulta ha sede presso la Direzione SocioEducativa e si riunisce, ove possibile, presso la sala dove si riunisce il Consiglio del Municipio"*.

Peraltro, quanto sopra si pone in contraddizione con il successivo comma 11 dello stesso articolo 2, il quale recita: *"È onere dell'Assessorato alle Politiche Sociali o della Presidenza del Municipio collocare la Consulta in appositi luoghi dedicati"*. L'assegnazione degli spazi di lavoro è una attribuzione datoriale che comporta il rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto non può essere effettuata da Organi Politici. Si suggerisce la seguente formulazione: *"È onere dell'Assessorato alle Politiche Sociali o della Presidenza del Municipio impartire le direttive al Direttore del Municipio per l'attribuzione alla Consulta di appositi spazi"*.

Il comma 13 dell'art. 2, nella proposta votata dalla Commissione sociale, inoltre, recita: *"Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, fornisce un indirizzo di posta elettronica dedicato e la possibilità di utilizzare il logo municipale esclusivamente per le sue finalità istituzionali e la possibilità dell'utilizzo della rete internet attraverso un cavo ethernet, nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto del Comune di Roma dove si stabilisce che: "l'assemblea capitolina garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive". L'uso del logo municipale da parte della consulta, in particolare, deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione del simbolo: il suo utilizzo dev'essere pertanto limitato all'esercizio delle finalità istituzionali definite nel presente regolamento. Nel caso si ravvisi un utilizzo improprio del logo municipale, sarà compito dei competenti uffici municipali adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno"*.

Dalla lettura di tale comma, sembrerebbe emergere la volontà di concedere l'uso del logo di Roma Capitale alla Consulta in maniera generalizzata e priva di ogni previa valutazione del suo utilizzo (vedi anche il penultimo capoverso del comma 1 dell'art. 6, laddove si prevede che *"Il Presidente ha la responsabilità dell'utilizzo del logo municipale e della email istituzionale"*).

In particolare, la locuzione *"Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, fornisce (... omissis ...) la possibilità di utilizzare il logo municipale esclusivamente per le sue finalità istituzionali"*, fa sorgere alcune perplessità.

Quando si parla delle "sue" finalità istituzionali, non è sufficientemente chiaro se debbano essere intese quelle di Roma Capitale (Municipio) o della Consulta. Nel primo caso risulta evidente che gli unici

soggetti titolati a valutare l'istituzionalità sono quelli che rappresentano l'Amministrazione in quanto Organi o in quanto dipendenti. Qualora fosse questa l'interpretazione, risulterebbe lapalissiano che non può essere la Consulta a valutare se si tratti o meno di una finalità istituzionale di Roma Capitale, poiché chiaramente soggetto esterno all'Amministrazione e indipendente dalla stessa, con la naturale conseguenza che il logo non può essere concesso a priori in forma generalizzata.

Qualora per "sue" finalità istituzionali debbano intendersi le finalità istituzionali della Consulta, per la formulazione della frase sarebbe normale ipotizzare che possano esistere anche "finalità non istituzionali". A maggior ragione, non potendo avere a priori contezza delle finalità istituzionali o non istituzionali, non risulta possibile concedere, in forma generalizzata a priori, l'uso del logo di Roma Capitale alla Consulta.

Anche a proposito dell'ultimo periodo del citato comma 13 dell'art. 2, quando si legge: "*L'uso del logo municipale da parte della consulta, in particolare, deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione del simbolo: il suo utilizzo dev'essere pertanto limitato all'esercizio delle finalità istituzionali definite nel presente regolamento. Nel caso si ravvisi un utilizzo improprio del logo municipale, sarà compito dei competenti uffici municipali adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.*", seppur ad una sommaria lettura il senso possa apparire condivisibile, il fatto che sia stato esplicitato in tale forma, lascia presupporre come lo stesso periodo sia funzionale ad una interpretazione che permetta la concessione del logo alla Consulta, solamente sulla base del presupposto che le finalità siano quelle definite dal Regolamento, demandando all'eventuale successivo accertamento da parte degli uffici, la mancanza di tali criteri.

Ciò, evidentemente, non è possibile, in quanto la verifica a posteriori non può essere fatta su tutti gli atti e attività comunicative e, quindi, tale modalità non garantirebbe l'Amministrazione da un ipotetico uso per finalità non istituzionali o improprie del Logo.

A puro titolo esemplificativo, non sarebbe immaginabile un controllo dell'Amministrazione su eventuali canali social della Consulta, con l'inevitabile conseguenza che apponendo il logo di Roma Capitale sull'intestazione dei social stessi, i vari contenuti sarebbero percepiti da terzi come appartenenti all'Amministrazione, ingenerando, così, pericolose confusioni.

Al contrario, sarebbe perfettamente legittimo rilanciare o commentare sui canali social della Consulta, contenuti ufficiali dell'Amministrazione, anche contenenti il logo della stessa, poiché risulterebbe chiaro che l'eventuale commento sarebbe attribuibile alla Consulta, oppure a terzi, ma non, di certo, a Roma Capitale.

Per quanto sopra, si ritiene che le motivazioni addotte nella citata richiesta di parere Prot. CT/2023/0048239 del 13/04/2023, non confutate ma, anzi, avvalorate anche con ulteriori motivazioni dal parere stesso, evidenzino, l'impossibilità di concedere alla Consulta, sic et simpliciter, in maniera generalizzata e preventiva, l'uso del logo di Roma Capitale (o del Municipio).

L'utilizzo del logo di Roma Capitale potrà essere concesso solamente in determinate occasioni nelle quali l'Amministrazione Capitolina o il Municipio, promuova o patrocini iniziative comuni con la Consulta o, comunque, quando sia evidente che l'Amministrazione sia il soggetto titolato a comunicare quanto possa risultare da lettere, note, manifesti, annunci et similia, nelle quali viene utilizzato il logo, essendo lo stesso elemento distintivo dell'identità visiva di Roma Capitale, che rende percepibile a terzi il carattere istituzionale della comunicazione.

La valutazione in merito al carattere istituzionale di qualsiasi attività o contenuto, infatti, non può essere demandato a priori ad un soggetto terzo non titolato ad operare in nome e per conto di Roma Capitale, essendo tale funzione attribuibile solamente all'Istituzione (Roma Capitale o Municipio).

L'indipendenza della Consulta, e di conseguenza anche la teorica possibilità di esprimere pareri discordanti rispetto alle decisioni o comportamenti di Roma Capitale, dei suoi Organi o dei suoi Uffici, potrebbero, in caso di utilizzo non controllato del logo, portare al paradosso che una eventuale critica (espressa con toni e modalità più o meno corrette), potrebbe essere percepita all'esterno come proveniente da una parte dell'Istituzione (Roma Capitale o Municipio) che manifesta ipotetici conflitti interni tra Uffici o Organi, piuttosto che da una Consulta, della quale non si intende assolutamente sminuire l'importanza, ma che non può che considerarsi soggetto esterno all'Amministrazione e non certo identificarsi con la stessa.

Di conseguenza, si ritiene che il logo possa essere concesso alla Consulta, come a qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta, solo occasionalmente, nelle situazioni in cui l'Amministrazione reputi utile apparire in veste ufficiale e valuti positivamente l'iniziativa o il contenuto comunicativo.

Per le stesse, identiche, motivazioni, si ritiene che non possa essere assegnata a soggetti diversi dai componenti degli Organi di Roma Capitale, dai dipendenti o assimilati dell'Amministrazione Capitolina o da soggetti terzi con i quali intercorre un contratto di servizio, una e-mail istituzionale del tipo "nome.cognome@comune.roma.it" oppure "nome.cognome.ext@comune.roma.it".

L'avvenuta attribuzione di una e-mail dedicata (nel caso specifico: segreteria.consultadisabilita.mun14@comune.roma.it), alla quale sono associate le e-mail di alcuni dipendenti del Municipio, si ritiene che possa garantire il necessario supporto alla Consulta Municipale, (come si evince chiaramente dalla citata e-mail di Venerdì 31 Marzo 2023, delle ore 14:10) oltre che una valutazione in merito all'istituzionalità dei contenuti veicolati tramite la segreteria stessa.

Sempre per quanto attiene al più volte citato comma 13 dell'art. 2, laddove si prevede che: *"Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, fornisce (... omissis ...) la possibilità dell'utilizzo della rete internet attraverso un cavo ethernet, nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto del Comune di Roma dove si stabilisce che: "l'assemblea capitolina garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive"*, occorre necessariamente rilevare che l'esplicito riferimento ad un cavo ethernet, oltre ad essere di estremo dettaglio tecnico, assolutamente improprio in un Regolamento, presuppone la connessione tramite un personal computer configurato con il dominio di Roma Capitale nonché l'utilizzo di un account personale istituzionale del tipo "nome.cognome@comune.roma.it" oppure "nome.cognome.ext@comune.roma.it" che, come detto in precedenza, non può essere concesso ad un soggetto terzo come il Presidente o un membro della Consulta. Il riferimento all'art. 12 dello Statuto del Comune di Roma, inoltre, è assolutamente improprio in quanto nulla ha a che vedere con la specificità della previsione del collegamento internet con cavo ethernet.

A ciò si aggiunga che nella sala Polifunzionale situata nel Pad. 31 del Complesso del S. Maria della Pietà, presso la quale potrà riunirsi la Consulta del Municipio XIV, è disponibile la connessione Wi-Fi gratuita DigitRoma, che potrà essere liberamente accessibile da qualunque membro della Consulta stessa e che risponde a pieno alle esigenze di connessione internet, sia tramite personal computer che tramite tablet o smartphone.

Per quanto sopra, si suggerisce la seguente riformulazione del citato comma 13 dell'art. 2: *"Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, richiederà un indirizzo di posta elettronica dedicato. Il Municipio, in casi specifici e non generalizzati, potrà autorizzare l'utilizzo del logo di Roma Capitale,*

previa valutazione delle finalità istituzionali dell'iniziativa e del contenuto comunicativo, nel rispetto delle regole sull'identità visiva di Roma Capitale. Il Municipio, ove possibile, garantisce l'accesso ad Internet.", nonché di eliminare il penultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 (*"Il Presidente ha la responsabilità dell'utilizzo del logo municipale e della email istituzionale."*).

Senza voler ribadire quanto correttamente esplicitato nel parere del Segretariato Generale, il quale, come tutti i pareri va letto nel suo complesso, non essendo possibile estrapolarne solo un singolo passaggio in maniera avulsa dal senso generale, appare dirimente la lettura dei seguenti passaggi.

A pag. 2 del parere si legge: *"Alla luce dei riferiti indirizzi ministeriali e delle disposizioni dell'ordinamento capitolino che prevedono la formazione delle Consulte destinandole ad un assetto organizzativo tendenzialmente stabile nei diversi Municipi, si ritiene di poter concludere che alle Consulte non sia precluso – in via generale e salvo specifiche situazioni di dettaglio non prefigurabili al momento e, nel caso, da valutarsi di volta in volta – l'utilizzo del logo dell'Ente."*

Si ritiene che la locuzione *"... che alle Consulte non sia precluso – in via generale e salvo specifiche situazioni di dettaglio non prefigurabili al momento e, nel caso, da valutarsi di volta in volta – l'utilizzo del logo dell'Ente."*, non possa essere intesa come possibilità di concedere a priori l'utilizzo del logo alle Consulte, ma che, in generale (ovvero in assoluto), non possa essere precluso l'utilizzo del logo alle Consulte, salvo specifiche situazioni di dettaglio che, proprio perché non prefigurabili al momento, sono da valutarsi di volta in volta.

Di seguito, infatti, si legge: *"Inoltre, pur non rivestendo le Consulte, come detto, natura di organi dell'Ente, è indubitabile che di questo esse sono fatte "parte" mediante specifici provvedimenti costitutivi adottati a fronte di esigenze liberamente ravvisate o volontariamente raccolte."*

Sulla base delle coordinate operative che è possibile trarre dai richiamati indirizzi ministeriali è quindi inteso che tali condizioni di diretta filiazione dall'Ente non autorizzano le Consulte a un utilizzo del logo in forma generalizzata o del tutto sottratto a preliminari valutazioni di carattere tecnico, ... omissis..."

Si legge, inoltre: *"Proprio l'ampio supporto cui gli Uffici sono chiamati dal Regolamento fornisce occasioni utili e momenti significativi all'interno dei quali, in relazione alle azioni da svolgere, è possibile valutare la congruità dell'utilizzo del simbolo del Municipio da parte delle Consulte o, nel caso, denegarne l'uso."*

Risulta del tutto evidente che l'attività di supporto degli Uffici fornisce occasione di valutazione della congruità dell'uso del logo (e degli aspetti comunicativi delle attività) relativamente a quanto possa essere veicolato per il tramite degli Uffici stessi, ma proprio la possibilità di "denegarne l'uso" costituisce presupposto per una valutazione preventiva dell'uso stesso, non potendosi, in caso contrario, parlare di diniego, ma di eventuale azione di responsabilità come conseguenza di un utilizzo improprio o non istituzionale del logo.

L'azione di responsabilità, nel caso se ne ravvisino gli estremi, sarebbe, comunque, sempre esperibile dall'Amministrazione, anche se non espressamente richiamata in un regolamento, e ciò costituisce ulteriore motivazione per la quale si è suggerito di riformulare l'ultimo periodo del citato comma 13 dell'art. 2, eliminando la frase: *"Nel caso si ravvisi un utilizzo improprio del logo municipale, sarà compito dei competenti uffici municipali adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno."*, non potendo tale previsione giustificare un controllo successivo degli Uffici stessi, rispetto all'uso del logo avvenuto in funzione di una concessione aprioristica e svincolata da alcuna valutazione preventiva da parte dell'Amministrazione.

Infine, appare utile una rilettura dei due capoversi conclusivi del parere del Segretariato Generale:

“Peraltro, è appena il caso di sottolineare, anche sotto il richiamato profilo civilistico, quale rilievo assuma l’indicazione ministeriale di improntare tale utilizzo alla massima cautela affinché il simbolo dell’Ente sia fatto immune da impieghi impropri o strumentali, tali, ad esempio, da lasciare intendere, in assenza di una manifestazione di volontà, in forma espressa o tacita, dell’Amministrazione, una condivisa provenienza o una comune paternità delle iniziative assunte dalla Consulta.

Detta cautela, in concreto, dovrà garantire che, nell’utilizzo del logo dell’Ente, tra ruolo istituzionale degli apparati tecnici, che per definizione deve restare scevro da connotazioni di parte, e ruolo della Consulta, che può invece legittimamente tradursi in scelte di merito, non si realizzino forme di inopportuna sovrapposizione, così potendo ingenerare confusione tra i destinatari delle iniziative sviluppate dalle Consulte.”

Atteso che in data 5/7/2023 il Direttore del Municipio Roma XIV Monte Mario ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: **“Ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera d) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si esprime parere contrario in ordine alla coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione:**

A seguito di formale richiesta di parere in merito alla possibilità di utilizzo del Logo di Roma Capitale da parte della Consulta Municipale per la Disabilità (Prot. CT/2023/0048239 del 13/04/2023), nonché della possibilità di attribuzione alla stessa di una e-mail istituzionale, il Segretariato Generale ha espresso un formale parere con Prot. RC/2023/0011415 del 28/04/2023.

Con e-mail del direttore Apicale di lunedì 8 maggio 2023 delle ore 10:28, è stato inviato il suddetto parere al Presidente del Consiglio del Municipio XIV, nonché alla Presidente della Commissione Sociale e Politiche Abitative, fornendo anche una dettagliata motivazione in linea con lo stesso parere, relativa alla conferma di quanto già comunicato con precedente e-mail sempre del Direttore apicale di Venerdì 31 Marzo 2023, delle ore 14:10, con la quale erano state proposte delle modifiche alla bozza del Regolamento in oggetto, al fine di poter esprimere il parere favorevole.

La Commissione Sociale e Politiche Abitative nella seduta del 18 maggio 2023 ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto, modificata in maniera non conforme al citato parere del Segretariato Generale.

Trovandosi, pertanto, nell’impossibilità di esprimere parere favorevole su tale testo per le motivazioni ampiamente dettagliate con nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023, si è invitato il Presidente del Consiglio del Municipio XIV a valutare la possibilità di procedere alle modifiche riportate nella medesima nota, prima di intraprendere l’iter di approvazione in Aula.

Atteso che dalla lettura della bozza di verbale 323 della Commissione Sociale e Politiche Abitative del 3 luglio 2023, PROT. CT/83617/2023, emerge chiaramente che è stato affrontato il tema della mancata espressione del parere sulla proposta di deliberazione in oggetto, ma non c’è stato nessun riferimento alla citata nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023 a firma del Direttore Apicale e del Direttore della Direzione Socio-Educativa che, come detto, segnalava l’impossibilità di esprimere un parere favorevole sulla proposta in oggetto, ed in mancanza di risposta ufficiale alla predetta nota, si rileva come non si sia ritenuto opportuno esaminare il contenuto della più volte citata nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023, nella sede naturale di approfondimento, ovvero nella Commissione Sociale e Politiche Abitative.

Stante quanto sopra, in riferimento al testo votato in Commissione Sociale e Politiche Abitative in data 18 maggio 2023, di seguito si evidenziano i punti critici, nonché i suggerimenti in merito alle possibili riformulazioni del testo, che renderebbero possibile l'espressione del parere favorevole sulla proposta in questione, già esplicitati con la citata nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023.

Un primo punto, non connesso con il più volte citato parere del Segretariato Generale ma che, comunque, si ritiene di dover modificare, è quello dell'art. 2, c. 10 che, nell'attuale formulazione, recita *“ La Consulta ha sede presso la sala dove si riunisce il Consiglio del Municipio”*. Poiché la sede presuppone la possibilità di fruire di spazi di lavoro dedicati, non si ritiene possibile stabilire la stessa presso la sala dove si riunisce il Consiglio (Sala Polifunzionale nel Pad. 31), che non dispone di spazi utilizzabili stabilmente dagli Uffici. Si propone, pertanto la seguente formulazione: *“La Consulta ha sede presso la Direzione SocioEducativa e si riunisce, ove possibile, presso la sala dove si riunisce il Consiglio del Municipio”*.

Peraltro, quanto sopra si pone in contraddizione con il successivo comma 11 dello stesso articolo 2, il quale recita: *“È onere dell'Assessorato alle Politiche Sociali o della Presidenza del Municipio collocare la Consulta in appositi luoghi dedicati”*. L'assegnazione degli spazi di lavoro è una attribuzione datoriale che comporta il rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, pertanto non può essere effettuata da Organi Politici. Si suggerisce la seguente formulazione: *“È onere dell'Assessorato alle Politiche Sociali o della Presidenza del Municipio impartire le direttive al Direttore del Municipio per l'attribuzione alla Consulta di appositi spazi.”*

Il comma 13 dell'art. 2, nella proposta votata dalla Commissione sociale, inoltre, recita: *“Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, fornisce un indirizzo di posta elettronica dedicato e la possibilità di utilizzare il logo municipale esclusivamente per le sue finalità istituzionali e la possibilità dell'utilizzo della rete internet attraverso un cavo ethernet, nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto del Comune di Roma dove si stabilisce che: “l'assemblea capitolina garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive”. L'uso del logo municipale da parte della consulta, in particolare, deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione del simbolo: il suo utilizzo dev'essere pertanto limitato all'esercizio delle finalità istituzionali definite nel presente regolamento. Nel caso si ravvisi un utilizzo improprio del logo municipale, sarà compito dei competenti uffici municipali adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.”*.

Dalla lettura di tale comma, sembrerebbe emergere la volontà di concedere l'uso del logo di Roma Capitale alla Consulta in maniera generalizzata e priva di ogni previa valutazione del suo utilizzo (vedi anche il penultimo capoverso del comma 1 dell'art. 6, laddove si prevede che *“Il Presidente ha la responsabilità dell'utilizzo del logo municipale e della email istituzionale.”*).

In particolare, la locuzione *“Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, fornisce (... omissis ...) la possibilità di utilizzare il logo municipale esclusivamente per le sue finalità istituzionali”*, fa sorgere alcune perplessità.

Quando si parla delle “sue” finalità istituzionali, non è sufficientemente chiaro se debbano essere intese quelle di Roma Capitale (Municipio) o della Consulta. Nel primo caso risulta evidente che gli unici soggetti titolati a valutare l'istituzionalità sono quelli che rappresentano l'Amministrazione in quanto Organi o in quanto dipendenti. Qualora fosse questa l'interpretazione, risulterebbe lapalissiano che non può essere la Consulta a valutare se si tratti o meno di una finalità istituzionale di Roma Capitale, poiché chiaramente soggetto esterno all'Amministrazione e indipendente dalla stessa, con la naturale conseguenza che il logo non può essere concesso a priori in forma generalizzata.

Qualora per “sue” finalità istituzionali debbano intendersi le finalità istituzionali della Consulta, per la formulazione della frase sarebbe normale ipotizzare che possano esistere anche “finalità non istituzionali”. A maggior ragione, non potendo avere a priori contezza delle finalità istituzionali o non istituzionali, non risulta possibile concedere, in forma generalizzata a priori, l’uso del logo di Roma Capitale alla Consulta.

Anche a proposito dell’ultimo periodo del citato comma 13 dell’art. 2, quando si legge: *“L’uso del logo municipale da parte della consulta, in particolare, deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione del simbolo: il suo utilizzo dev’essere pertanto limitato all’esercizio delle finalità istituzionali definite nel presente regolamento. Nel caso si ravvisi un utilizzo improprio del logo municipale, sarà compito dei competenti uffici municipali adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.”*, seppur ad una sommaria lettura il senso possa apparire condivisibile, il fatto che sia stato esplicitato in tale forma, lascia presupporre come lo stesso periodo sia funzionale ad una interpretazione che permetta la concessione del logo alla Consulta, solamente sulla base del presupposto che le finalità siano quelle definite dal Regolamento, demandando all’eventuale successivo accertamento da parte degli uffici, la mancanza di tali criteri.

Ciò, evidentemente, non è possibile, in quanto la verifica a posteriori non può essere fatta su tutti gli atti e attività comunicative e, quindi, tale modalità non garantirebbe l’Amministrazione da un ipotetico uso per finalità non istituzionali o improprie del Logo.

A puro titolo esemplificativo, non sarebbe immaginabile un controllo dell’Amministrazione su eventuali canali social della Consulta, con l’inevitabile conseguenza che apponendo il logo di Roma Capitale sull’instestazione dei social stessi, i vari contenuti sarebbero percepiti da terzi come appartenenti all’Amministrazione, ingenerando, così, pericolose confusioni.

Al contrario, sarebbe perfettamente legittimo rilanciare o commentare sui canali social della Consulta, contenuti ufficiali dell’Amministrazione, anche contenenti il logo della stessa, poiché risulterebbe chiaro che l’eventuale commento sarebbe attribuibile alla Consulta, oppure a terzi, ma non, di certo, a Roma Capitale.

Per quanto sopra, si ritiene che le motivazioni addotte nella citata richiesta di parere Prot. CT/2023/0048239 del 13/04/2023, non confutate ma, anzi, avvalorate anche con ulteriori motivazioni dal parere stesso, evidenzino, l’impossibilità di concedere alla Consulta, sic et simpliciter, in maniera generalizzata e preventiva, l’uso del logo di Roma Capitale (o del Municipio).

L’utilizzo del logo di Roma Capitale potrà essere concesso solamente in determinate occasioni nelle quali l’Amministrazione Capitolina o il Municipio, promuova o patrocinii iniziative comuni con la Consulta o, comunque, quando sia evidente che l’Amministrazione sia il soggetto titolato a comunicare quanto possa risultare da lettere, note, manifesti, annunci et similia, nelle quali viene utilizzato il logo, essendo lo stesso elemento distintivo dell’identità visiva di Roma Capitale, che rende percepibile a terzi il carattere istituzionale della comunicazione.

La valutazione in merito al carattere istituzionale di qualsiasi attività o contenuto, infatti, non può essere demandato a priori ad un soggetto terzo non titolato ad operare in nome e per conto di Roma Capitale, essendo tale funzione attribuibile solamente all’Istituzione (Roma Capitale o Municipio).

L’indipendenza della Consulta, e di conseguenza anche la teorica possibilità di esprimere pareri discordanti rispetto alle decisioni o comportamenti di Roma Capitale, dei suoi Organi o dei suoi Uffici, potrebbero, in caso di utilizzo non controllato del logo, portare al paradosso che una eventuale critica (espressa con toni e modalità più o meno corrette), potrebbe essere percepita all’esterno come

proveniente da una parte dell'Istituzione (Roma Capitale o Municipio) che manifesta ipotetici conflitti interni tra Uffici o Organi, piuttosto che da una Consulta, della quale non si intende assolutamente sminuire l'importanza, ma che non può che considerarsi soggetto esterno all'Amministrazione e non certo identificarsi con la stessa.

Di conseguenza, si ritiene che il logo possa essere concesso alla Consulta, come a qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta, solo occasionalmente, nelle situazioni in cui l'Amministrazione reputi utile apparire in veste ufficiale e valuti positivamente l'iniziativa o il contenuto comunicativo.

Per le stesse, identiche, motivazioni, si ritiene che non possa essere assegnata a soggetti diversi dai componenti degli Organi di Roma Capitale, dai dipendenti o assimilati dell'Amministrazione Capitolina o da soggetti terzi con i quali intercorre un contratto di servizio, una e-mail istituzionale del tipo "nome.cognome@comune.roma.it" oppure "nome.cognome.ext@comune.roma.it".

L'avvenuta attribuzione di una e-mail dedicata (nel caso specifico: segreteria.consultadisabilita.mun14@comune.roma.it), alla quale sono associate le e-mail di alcuni dipendenti del Municipio, si ritiene che possa garantire il necessario supporto alla Consulta Municipale, (come si evince chiaramente dalla citata e-mail di Venerdì 31 Marzo 2023, delle ore 14:10) oltre che una valutazione in merito all'istituzionalità dei contenuti veicolati tramite la segreteria stessa.

Sempre per quanto attiene al più volte citato comma 13 dell'art. 2, laddove si prevede che: *"Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, fornisce (... omissis ...) la possibilità dell'utilizzo della rete internet attraverso un cavo ethernet, nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto del Comune di Roma dove si stabilisce che: "l'assemblea capitolina garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive" "*, occorre necessariamente rilevare che l'esplicito riferimento ad un cavo ethernet, oltre ad essere di estremo dettaglio tecnico, assolutamente improprio in un Regolamento, presuppone la connessione tramite un personal computer configurato con il dominio di Roma Capitale nonché l'utilizzo di un account personale istituzionale del tipo "nome.cognome@comune.roma.it" oppure "nome.cognome.ext@comune.roma.it" che, come detto in precedenza, non può essere concesso ad un soggetto terzo come il Presidente o un membro della Consulta. Il riferimento all'art. 12 dello Statuto del Comune di Roma, inoltre, è assolutamente improprio in quanto nulla ha a che vedere con la specificità della previsione del collegamento internet con cavo ethernet.

A ciò si aggiunga che nella sala Polifunzionale situata nel Pad. 31 del Complesso del S. Maria della Pietà, presso la quale potrà riunirsi la Consulta del Municipio XIV, è disponibile la connessione Wi-Fi gratuita DigitRoma, che potrà essere liberamente accessibile da qualunque membro della Consulta stessa e che risponde a pieno alle esigenze di connessione internet, sia tramite personal computer che tramite tablet o smartphone.

Per quanto sopra, si suggerisce la seguente riformulazione del citato comma 13 dell'art. 2: *"Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, richiederà un indirizzo di posta elettronica dedicato. Il Municipio, in casi specifici e non generalizzati, potrà autorizzare l'utilizzo del logo di Roma Capitale, previa valutazione delle finalità istituzionali dell'iniziativa e del contenuto comunicativo, nel rispetto delle regole sull'identità visiva di Roma Capitale. Il Municipio, ove possibile, garantisce l'accesso ad Internet."*, nonché di eliminare il penultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 (*"Il Presidente ha la responsabilità dell'utilizzo del logo municipale e della email istituzionale."*).

Senza voler ribadire quanto correttamente esplicitato nel parere del Segretariato Generale, il quale, come tutti i pareri va letto nel suo complesso, non essendo possibile estrapolarne solo un singolo passaggio in maniera avulsa dal senso generale, appare dirimente la lettura dei seguenti passaggi.

A pag. 2 del parere si legge: *“Alla luce dei riferiti indirizzi ministeriali e delle disposizioni dell’ordinamento capitolino che prevedono la formazione delle Consulte destinandole ad un assetto organizzativo tendenzialmente stabile nei diversi Municipi, si ritiene di poter concludere che alle Consulte non sia precluso – in via generale e salvo specifiche situazioni di dettaglio non prefigurabili al momento e, nel caso, da valutarsi di volta in volta – l’utilizzo del logo dell’Ente.”*

Si ritiene che la locuzione *“... che alle Consulte non sia precluso – in via generale e salvo specifiche situazioni di dettaglio non prefigurabili al momento e, nel caso, da valutarsi di volta in volta – l’utilizzo del logo dell’Ente.”*, non possa essere intesa come possibilità di concedere a priori l’utilizzo del logo alle Consulte, ma che, in generale (ovvero in assoluto), non possa essere precluso l’utilizzo del logo alle Consulte, salvo specifiche situazioni di dettaglio che, proprio perché non prefigurabili al momento, sono da valutarsi di volta in volta.

Di seguito, infatti, si legge: *“Inoltre, pur non rivestendo le Consulte, come detto, natura di organi dell’Ente, è indubitabile che di questo esse sono fatte “parte” mediante specifici provvedimenti costitutivi adottati a fronte di esigenze liberamente ravvisate o volontariamente raccolte.*

Sulla base delle coordinate operative che è possibile trarre dai richiamati indirizzi ministeriali è quindi inteso che tali condizioni di diretta filiazione dall’Ente non autorizzano le Consulte a un utilizzo del logo in forma generalizzata o del tutto sottratto a preliminari valutazioni di carattere tecnico, ... omissis...”

Si legge, inoltre: *“Proprio l’ampio supporto cui gli Uffici sono chiamati dal Regolamento fornisce occasioni utili e momenti significativi all’interno dei quali, in relazione alle azioni da svolgere, è possibile valutare la congruità dell’utilizzo del simbolo del Municipio da parte delle Consulte o, nel caso, denegarne l’uso.”*

Risulta del tutto evidente che l’attività di supporto degli Uffici fornisce occasione di valutazione della congruità dell’uso del logo (e degli aspetti comunicativi delle attività) relativamente a quanto possa essere veicolato per il tramite degli Uffici stessi, ma proprio la possibilità di “denegarne l’uso” costituisce presupposto per una valutazione preventiva dell’uso stesso, non potendosi, in caso contrario, parlare di diniego, ma di eventuale azione di responsabilità come conseguenza di un utilizzo improprio o non istituzionale del logo.

L’azione di responsabilità, nel caso se ne ravvisino gli estremi, sarebbe, comunque, sempre esperibile dall’Amministrazione, anche se non espressamente richiamata in un regolamento, e ciò costituisce ulteriore motivazione per la quale si è suggerito di riformulare l’ultimo periodo del citato comma 13 dell’art. 2, eliminando la frase: *“Nel caso si ravvisi un utilizzo improprio del logo municipale, sarà compito dei competenti uffici municipali adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.”*, non potendo tale previsione giustificare un controllo successivo degli Uffici stessi, rispetto all’uso del logo avvenuto in funzione di una concessione aprioristica e svincolata da alcuna valutazione preventiva da parte dell’Amministrazione.

Infine, appare utile una rilettura dei due capoversi conclusivi del parere del Segretariato Generale:

“Peraltro, è appena il caso di sottolineare, anche sotto il richiamato profilo civilistico, quale rilievo assuma l’indicazione ministeriale di improntare tale utilizzo alla massima cautela affinché il simbolo dell’Ente sia fatto immune da impieghi impropri o strumentali, tali, ad esempio, da lasciare intendere, in

assenza di una manifestazione di volontà, in forma espressa o tacita, dell'Amministrazione, una condivisa provenienza o una comune paternità delle iniziative assunte dalla Consulta.

Detta cautela, in concreto, dovrà garantire che, nell'utilizzo del logo dell'Ente, tra ruolo istituzionale degli apparati tecnici, che per definizione deve restare scevro da connotazioni di parte, e ruolo della Consulta, che può invece legittimamente tradursi in scelte di merito, non si realizzino forme di inopportuna sovrapposizione, così potendo ingenerare confusione tra i destinatari delle iniziative sviluppate dalle Consulte.” "".

Considerato che ai sensi dell'art. 49, comma 4, del T.U.E.L. la motivazione risulta essere la seguente:

Il parere contrario all'utilizzo del logo comunale (o municipale) ed alla messa a disposizione di una e-mail dedicata, ad utilizzo diretto da parte della Consulta, espresso dagli uffici del Municipio XIV, risulta basato su argomentazioni non condivisibili e, comunque, non tali da prevalere sulla necessità che, anche attraverso tali strumenti, l'attività istituzionale della Consulta stessa venga agevolata, promossa e valorizzata il più possibile come virtuosa dimostrazione dell'attenzione specifica che l'Amministrazione territoriale dedica alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, rispetto alle quali la Consulta svolge funzione di rappresentanza e luogo di emersione delle effettive esigenze assistenziali in funzione proattiva rispetto a cui gli uffici municipali devono non solo prendere atto ma anche attivarsi per soddisfarle al meglio migliorando il più possibile l'erogazione dei servizi di competenza.

Tale parere sconta un'errata valutazione di fondo da parte degli uffici municipali, consistente nel ritenere la Consulta un "soggetto terzo" rispetto all'organizzazione amministrativa cittadina e/o municipale rispetto a cui verterebbe in posizione di estraneità al punto tale che la possibilità di utilizzo del logo de quo dovrebbe essere soggetta a preventiva richiesta da valutarsi volta per volta come è previsto per l'utilizzo del medesimo concedibile occasionalmente a qualsiasi soggetto ("quidam de populo") sempreché gli uffici municipali ne condividano caso per caso la meritevolezza.

L'orientamento in questione, espresso nella richiesta di parere al Segretariato Generale di Roma Capitale da parte degli uffici municipali con nota CT/2003/0048239 del 13.4.2023 e, successivamente, con comunicazioni via e mail del Direttore del Municipio Roma XIV in data 31.3.2023 e 8.5.2023, confligge in tutta evidenza con le funzioni di valore generale ed istituzionale svolte dalla Consulta per interessi meritevoli di tutela quali quelli delle persone con disabilità e delle loro famiglie, come tali rientranti nei compiti principali di Roma Capitale anche a livello territoriale oltreché rispondenti a principi di tutela sociale ben chiari ed evidenti nella legislazione in materia.

La Consulta non può essere equiparata ad un terzo estraneo all'Amministrazione, tanto è vero che la sua istituzione, il "munus" pubblico che esercita e la sua regolamentazione sono affidati a specifica normazione e regolamentazione da parte di Roma Capitale e dei singoli Municipi, laddove le Consulte svolgono territorialmente funzioni coordinate a quelle della Consulta cittadina.

Tale vizio di fondo del parere degli uffici municipali ha, altresì, trovata inequivocabile confutazione nel riscontro fornito dal Segretariato Sociale di Roma Capitale con nota RC/2023/0011415 del

28.4.2023 laddove è testualmente affermato che "alla luce dei riferiti indirizzi ministeriali e delle disposizioni dell'ordinamento capitolino che prevedono la formazione delle Consulte destinandole ad un assetto organizzativo tendenzialmente stabile nei diversi Municipi, si ritiene di poter concludere che alle Consulte non sia precluso – in via generale e salvo specifiche situazioni di dettaglio non prefigurabili al momento e, nel caso, da valutarsi di volta in volta – l'utilizzo del logo dell'Ente.

Militano a favore di tale conclusione alcune considerazioni, in primis la prevalente circostanza che le Consulte costituiscono forme di partecipazione e consultazione appositamente istituite e disciplinate dall'Amministrazione con propri atti autonomi, garantendo ad esse mezzi adeguati per il loro funzionamento (art. 12, Statuto).

Inoltre, pur non rivestendo le Consulte, come detto, natura di organi dell'Ente, è indubitabile che di questo esse sono fatte "parte" mediante specifici provvedimenti costitutivi adottati a fronte di esigenze liberamente ravvisate o volontariamente raccolte".

Ne consegue, in tutta evidenza, come non possa condividersi il ragionamento esposto dagli uffici municipali che basano il parere negativo all'utilizzo del logo da parte della Consulta del Municipio XIV su un'estraneità di essa rispetto all'organizzazione amministrativa che, invece, è priva di presupposto stanti le finalità senz'altro istituzionali e regolamentate della medesima in un unico contesto strutturale complessivo che ricollega le Consulte municipali a quella cittadina ed alle funzioni di essa con coordinamento avente pubblico interesse a tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Lo stesso Segretariato Generale, nel succitato parere fornito al Direttore del Municipio XIV, richiama quanto già rilevato dal Ministero in ordine all'utilizzo del logo da parte dei Consiglieri e dei Gruppi consiliari, i quali, sebbene a stretto rigore non costituiscano organi del Comune, concorrono con la loro attività "a formare la volontà dell'Ente". Invero, il Ministero ha ritenuto ammissibile l'utilizzo del logo da parte dei singoli Consiglieri o dei Gruppi consiliari proprio poiché ciascuno "costituisce una parte istituzionale dell'Ente locale del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione": l'utilizzo deve chiaramente essere limitato all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e deve avvenire con le cautele necessarie ad evitarne qualsivoglia strumentalizzazione od uso improprio.

Orbene, le stesse valutazioni del Ministero sono, a detta del Segretariato, pienamente applicabili per analogia alla posizione delle Consulte, le quali, nonostante a stretto rigore non abbiano la natura di organi dell'Ente, costituiscano indubbiamente parte di esso in quanto istituite e disciplinate dalla stessa Amministrazione con propri atti costitutivi: per le medesime considerazioni svolte in merito alla posizione dei singoli Consiglieri o Gruppi consiliari, alle Consulte deve essere concesso l'utilizzo del logo purché lo stesso avvenga con le cautele volte ad evitarne una indebita strumentalizzazione.

Tenuto, pertanto, conto del ruolo della Consulta e dell'indiscutibile responsabilità che i componenti della medesima assumono nell'esercizio delle funzioni demandategli, non possono sorgere dubbi sul fatto che l'utilizzo del logo da parte della stessa trovi il solo e giusto limite nelle finalità istituzionali delle comunicazioni e delle attività correlate all'utilizzo di esso, essendo indubitabile che utilizzi diversi non sarebbero conformi ai compiti di pubblico interesse demandati ed esporrebbero gli autori dell'abuso a responsabilità personali, non risultando perspicua l'osservazione degli uffici municipali secondo cui ogni abuso sarebbe non rilevante perché tra i componenti della Consulta e l'Amministrazione non intercorrerebbe un "rapporto di servizio" nella considerazione che la stessa nozione giuridica di "rapporto di servizio" si è evoluta ed ampliata nel tempo, essendo ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche l'inserimento di un soggetto esterno, in relazione funzionale e non organica, nell'iter procedimentale pubblico - secondo le e nei limiti delle pertinenti competenze istituzionali allo stesso demandate - integra il requisito del "rapporto di servizio" a prescindere dallo strumento provvedimentale o contrattuale con cui sia sorto. Anche su tale aspetto, pertanto, il parere contrario degli uffici municipali non resiste ad una serena valutazione della fattispecie.

Tale soluzione favorevole all'utilizzo del logo, del resto, oltre ad apparire ovvia, trova specifico precedente nell'attuale regolamento della Consulta municipale e nel previgente art. 3, comma 3, del Regolamento della Consulta cittadina ove era espressamente previsto che l'utilizzo del logo di Roma Capitale era consentito "esclusivamente per le finalità istituzionali della Consulta".

Non ravvisandosi ragioni per eliminare una possibilità di utilizzo finora già concessa ed attuata senza problematica alcuna, si ritiene maggiormente in linea con il ruolo della Consulta confermare anche nel nuovo regolamento la possibilità di utilizzo del logo esclusivamente per le finalità istituzionali della medesima.

Al riguardo, non appare ulteriormente condivisibile il parere contrario degli uffici municipali ove sarebbero paventati rischi di "confusione", nella percezione da parte dei terzi, tra le valutazioni e gli atti della Consulta e quelli degli uffici municipali, non ravvisandosi i presupposti di alcuna credibile confondibilità tra le determinazioni dei secondi e quelle della prima per la mera presenza del logo di Roma Capitale (o

municipale) nelle comunicazioni di riferimento, tenuto conto che ogni documento proveniente dalla Consulta è sottoscritto dal rappresentante di essa con indicazione delle generalità del firmatario e della carica rivestita oltretutto con il riferimento specifico alla Consulta stessa come organismo agente che, stante la formalizzazione scritta e chiaramente visibile in aggiunta al logo, impedisce il riporto agli uffici municipali riconducendolo esclusivamente all'organismo di provenienza e, perciò, alla Consulta.

Quest'ultima, come sopra indicato, non può certamente ridursi ad un ente "estraneo" alle funzioni amministrative nella complessiva materia da qua che svolge senz'altro anche nell'interesse di Roma Capitale nell'ambito e per il miglioramento dei servizi da erogare alla collettività e, pertanto, è il soggetto più appropriato per valutare il perimetro del proprio intervento.

In tal senso, l'avviso degli uffici in questione, secondo cui le finalità istituzionali di utilizzo del logo dovrebbero essere preventivamente valutate e scrutinate volta per volta solo dagli stessi per eventuali autorizzazioni occasionali all'utilizzo in ipotesi di iniziative "condivise", ritenute positive e non in contrasto con gli orientamenti di tali uffici, oltre a costituire un evidente ostacolo meramente burocratico ed inerziale rispetto all'attività della Consulta, finirebbe per determinare l'inauspicata conseguenza che gli uffici di cui diverrebbero giudici di quali attività della Consulta siano o meno istituzionali o meritevoli, con espressione di un sindacato di merito non solo non previsto da alcuna disposizione ma da evitare assolutamente in quanto in contrasto con l'autonomia della Consulta nello svolgimento dei suoi compiti di tutela delle persone disabili e delle loro famiglie e ciò anche nel caso in cui gli interventi di riferimento possano presentare elementi critici verso gli atti degli uffici medesimi, non potendo questi ultimi sostituirsi alla Consulta nella valutazione delle proprie competenze istituzionali e nel riporto a queste delle attività da svolgere e neppure porre i presupposti fattuali di una situazione in cui il controllato si erga a controllore.

In tal senso, stabilire espressamente nel nuovo regolamento che l'utilizzo del logo può essere consentito *esclusivamente per le finalità istituzionali della Consulta*, confermando la previsione del precedente regolamento, costituisce corretto ed adeguato punto di equilibrio tra le opposte esigenze, soddisfacendo in pieno anche l'indicazione pervenuta dal Segretariato Generale con la citata nota RC/2023/0011415 del 28.4.2023 laddove è indicato che il limite naturale nell'utilizzo del logo da parte delle Consulte è ravvisabile *"innanzitutto nelle finalità per esse definite con la loro istituzione e nelle disposizioni che, regolando il loro funzionamento, determinano le modalità di attuazione di quelle finalità"*.

Da un'indagine esperita riguardo ad altri ambiti territoriali è, altresì, emerso che, non soltanto la Consulta cittadina ma anche Consulte istituite presso Municipi diversi dal XIV, utilizzano il logo in questione per tutte le attività istituzionali senza pregiudizio alcuno per i rispettivi uffici municipali e, soprattutto, senza alcuna confondibilità di atti o scambi soggettivi di provenienza, a dimostrazione dell'insussistenza in concreto dei rischi paventati dagli uffici del Municipio XIV.

Le ragioni sopra esposte valgono integralmente anche per superare il parere contrario degli uffici municipali rispetto all'attribuzione alla Consulta di una email dedicata utilizzabile direttamente da questa senza dover necessariamente transitare per la segreteria municipale.

Al riguardo, il diniego da parte degli uffici di riferimento appare ancor più ingiustificato, tenuto conto che secondo l'orientamento dei medesimi la Consulta non potrebbe indirizzare comunicazioni via e mail in modo autonomo, immediato e diretto bensì dovrebbe transitare necessariamente per la segreteria municipale.

È evidente come tale valutazione, oltre a costituire inutile appesantimento burocratico ed inerziale, limita significativamente l'indipendenza e l'autonomia della Consulta le cui comunicazioni sarebbero soggette costantemente al vaglio preventivo degli uffici municipali che non solo diverrebbero arbitri dell'inoltro di esse, potendole rallentare o comunque ostacolare, bensì anche avrebbero cognizione di elementi che, per eventuali presupposti istruttori e/o provvisori e/o critici verso l'operato degli uffici medesimi o di qualcuno di essi, dovrebbero fruire di riservatezza.

La rilevanza della questione appare evidente laddove si consideri che l'esercizio delle competenze della Consulta attraverso autonome comunicazioni può condurre ad indicazioni proattive non coincidenti con le scelte operate dagli uffici medesimi, il cui controllo preventivo finirebbe per limitarne e diluirne l'efficacia e, persino, con il rischio di orientarne diversamente l'esito, ponendo i presupposti fattuali di un possibile

sviamento di potere oltrech  di una ulteriore situazione simile a quella del controllato che si erga a controllore.

Anche su tale aspetto, del resto, l'indagine svolta ha dimostrato che, non solo la Consulta cittadina, bensì anche alcune Consulte di altri Municipi dispongono di email dedicate, autonomamente utilizzabili dai componenti delle stesse e la relativa corrispondenza non ha determinato criticità alcuna.

Non sussiste, in tutta evidenza, alcun rischio di confondibilità con le comunicazioni promananti dagli uffici municipali, tenuto conto che tali e mail possono agevolmente essere raccolte in una lista di distribuzione inconfondibile con altre, del genere consulta.disabilit .mun14@comune.roma.it, a cui associare e mail dei singoli componenti la Commissione Esecutiva con tipologia seguente od altra analoga: presidenza.consulta.disabilit .mun14@comune.roma.it oppure nome.cognome.consultadisabilit .mun14@comune.roma.it

La confondibilità, comunque,   esclusa dal fatto che anche le comunicazioni via e mail recano il nominativo del mittente ed il suo ruolo istituzionale, riportabili come tali alla Consulta e non agli uffici municipali.

Non avrebbe senso, invece, l'utilizzo di email personali, a cui i componenti della Consulta sarebbero inevitabilmente costretti per evitare il preventivo ed ingiustificato sindacato degli uffici municipali.

Tale utilizzo finirebbe per svilire ulteriormente il ruolo della Consulta, le cui comunicazioni non possono essere ridotte a quelle generiche di qualsiasi cittadino o "quidam del populo", dovendo invece essere espressione immediata delle funzioni dell'organismo senza determinare confusione sul se un'attivit  sia svolta a titolo personale od istituzionale.

L'utilizzo di email personali non permetterebbe ai destinatari delle comunicazioni di avere contezza immediata della rilevanza istituzionale della comunicazione con necessit  di pronta e puntuale risposta.

Risulta, pertanto, anche sotto tale aspetto confermato che il parere contrario degli uffici municipali, tanto all'utilizzo del logo quanto alla messa a disposizione di una email dedicata di utilizzo autonomo da parte della Consulta, costituisce un'ingiustificata compressione delle competenze istituzionali di quest'ultima.

Tale situazione, prospettata come un gravoso ostacolo all'attivit  della Consulta,   stata altresì segnalata dall'assemblea della stessa tenutasi il 7.9.2023 con la partecipazione delle persone con disabilit  e delle loro famiglie, il cui verbale   pubblicato e reso noto.

In relazione a quanto sopra e per le ragioni esposte, si propone all'approvazione del competente Organo deliberante il testo del regolamento cos  come gi  presentato e formulato, in difformit  dal parere contrario espresso dagli uffici municipali in questione.

Visti

il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.,

lo Statuto del Consiglio Comunale;

il Regolamento del Consiglio del Municipio;

La richiesta di parere del Direttore del Municipio Roma XIV, in merito alla possibilit  di utilizzo del logo di Roma Capitale e di una e-mail istituzionale da parte della Consulta per la Disabilit , Prot. CT/2023/0048239 del 13/04/2023;

Il Parere fornito dal Segretariato Generale di Roma Capitale con Prot. RC/2023/0011415 del 28/04/2023;

La nota Prot. CT/2023/0079653 del 22/06/2023;

La bozza di verbale 323 del 3/7/2023 della Commissione Sociale e Politiche Abitative;

per i motivi espressi in narrativa,

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

In diffinità rispetto ai pareri espressi dal Direttore della Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma XIV e dal Direttore del Municipio Roma XIV, viste le motivazioni rese ai sensi dell'articolo n.49 c.4 del T.U.E.L.

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per il funzionamento della CMD (a seguire semplicemente "Consulta"), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel rispetto delle Linee guida per la predisposizione dei Regolamenti delle CMD allegate alla Delibera per il Regolamento della Consulta Cittadina;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Socio-Educativa di adottare tutte le iniziative necessarie all'adozione, entro Giugno 2023, e successivamente, come previsto da questo regolamento, di indire le elezioni degli Organi della CMD;
3. di abrogare ogni altra precedente norma segnatamente quelle di cui alla Deliberazione del Consiglio Municipale n. 10 del 5 Marzo 2021 (prot. CT 21414/2021).

Considerata l'urgenza di provvedere, il Consiglio Municipale dichiara immediatamente eseguibile la presente Deliberazione.

REGOLAMENTO

della Consulta Municipale Permanente
per i diritti delle persone con disabilità (CMD)

INDICE

Articolo 1	<i>CMD</i>	pag. 5
Articolo 2	<i>Scopo e funzioni</i>	pag. 5
Articolo 3	<i>Gli Organi della Consulta</i>	pag. 6
Articolo 4	<i>L'Assemblea</i>	pag. 6
Articolo 5	<i>Composizione dell'Assemblea</i>	pag. 7
Articolo 6	<i>Presidente</i>	pag. 8
Articolo 7	<i>Il Direttivo</i>	pag. 9
Articolo 8	<i>Dimissioni, decadenza, impedimento degli Organi</i>	pag. 10
Articolo 9	<i>Risoluzione delle controversie</i>	pag. 10
Articolo 10	<i>Norme transitorie e finali</i>	pag. 10

Articolo 1

CMD

Il Municipio Roma XIV Monte Mario riconosce la CMD quale strumento di partecipazione attiva delle persone con disabilità, delle Associazioni e degli Enti di terzo settore a tutela dei diritti delle persone con disabilità, delle famiglie di persone con disabilità. La CMD ha una funzione consultiva e propositiva non vincolante, ma anche di indirizzo e controllo degli atti dell'Amministrazione municipale relativamente ai temi di competenza.

Articolo 2

Scopo e funzioni

1. La Consulta ha lo scopo primario di proporre e stimolare la realizzazione di tutte le iniziative volte alla rimozione degli ostacoli d'ordine materiale e culturale che impediscano o limitino l'inclusione delle persone con disabilità in tutti i settori della vita della comunità locale, mediante un dialogo continuo e propositivo con l'Amministrazione del Municipio e con le altre Istituzioni ed Enti presenti sul territorio municipale.
2. La Consulta è un luogo di confronto, valutazione ed impulso sui programmi, le misure e gli interventi utili a dare risposta ai bisogni dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie al fine di migliorare la loro qualità di vita.
3. La Consulta ha lo scopo, sancito dalla deliberazione municipale istitutiva, di stimolare, verificare e monitorare le attività e i programmi del Municipio, attraverso incontri periodici fissi con l'Amministrazione e con pareri non vincolanti.
4. Per il perseguimento delle finalità della Consulta, i suoi organi si riuniscono periodicamente nelle forme e con le modalità di seguito stabilite.
5. È facoltà della Consulta, con le modalità previste dal presente Regolamento, effettuare ricerche e formulare osservazioni, raccomandazioni e proposte non vincolanti su temi, azioni, servizi e atti di competenza del Municipio su temi afferenti alla natura della Consulta stessa.
6. L'attività della Consulta si rivolge a tutte le disabilità presenti sul territorio municipale, ad eccezione di quelle connesse alla Salute Mentale - di pertinenza di una apposita Consulta Permanente - assicurando ascolto e accoglienza dei cittadini e delle loro rappresentanze attraverso opportune forme di collaborazione.
7. La Consulta sviluppa rapporti di dialogo costante e collaborazione continua con la Consulta Cittadina costituita sulla stessa materia. La Consulta Municipale può promuovere convegni, seminari, dibattiti, ricerche, rilevazioni di competenza senza alcun onere per l'Amministrazione di Roma Capitale e/o del Municipio, in collaborazione anche con le altre Consulte Municipali e con quella Cittadina.
8. La partecipazione alle attività e alle iniziative della Consulta, nonché i lavori dei suoi Organi, è da intendersi a titolo gratuito, su base volontaria ed esclusivamente per fini solidaristici. Non dà luogo ad alcun rimborso in qualunque forma sostenuta.
9. L'attività della Consulta si conforma alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali).

10. La Consulta ha sede presso la sala dove si riunisce il Consiglio del Municipio.
11. È onere dell'Assessorato alle Politiche Sociali o della Presidenza del Municipio collocare la Consulta in appositi luoghi dedicati.
12. Le attività necessarie alla istituzione della Consulta, le operazioni utili all'adesione, al buon svolgimento del voto dei suoi Organi, all'istruzione delle domande di adesione all'Assemblea, alla verifica di eventuali incompatibilità elettive saranno svolte dagli uffici competenti della Direzione Socio-Educativa. La segreteria della Presidenza del Municipio coadiuverà il Direttivo della Consulta nella stesura, nella redazione e tenuta deiverbali, sia della consulta che del direttivo, che saranno trasmessi all'Ufficio Redazione WEB e pubblicati sul portale istituzionale del Municipio, oltre al calendario degli incontri, le convocazioni e la redazione dell'ordine del giorno.
13. Il Municipio, per l'esercizio delle funzioni della Consulta, fornisce un indirizzo di posta elettronica dedicato e la possibilità di utilizzare il logo municipale esclusivamente per le sue finalità istituzionali e la possibilità dell'utilizzo della rete internet attraverso un cavo ethernet, nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto del Comune di Roma dove si stabilisce che: "l'assemblea capitolina garantisce mezzi adeguati – assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive". L'uso del logo municipale da parte della consulta, in particolare, deve avvenire con la cautela necessaria ad evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione del simbolo: il suo utilizzo dev'essere pertanto limitato all'esercizio delle finalità istituzionali definite nel presente regolamento. Nel caso si ravvisi un utilizzo improprio del logo municipale, sarà compito dei competenti uffici municipali adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.
14. Partecipare al GLIM con il Presidente o un suo delegato (art. 17 DAC 20/2022)

Articolo 3 *Gli Organi della Consulta*

1. Sono Organi della Consulta:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice-Presidente;
 - d) il Direttivo.
2. Gli Organi della Consulta durano in carica tre anni e vengono eletti contestualmente nel corso della prima Assemblea indetta e convocata dalla Direzione Socio-Educativa, dopo il completamento dell'iter di verifica delle richieste di adesione, una volta costituita l'Assemblea e con preavviso di 15 giorni.
3. Non sono rieleggibili al ruolo di Presidente, Vice-Presidente e membro del Direttivo quanti per due mandati consecutivi hanno già svolto questo ruolo.
4. È compito dell'ufficio individuato dalla Direzione Socio-Educativa per le attività di costituzione della Consulta Municipale organizzare e verbalizzare il risultato dell'elezione degli Organi così indicati.
5. Il Responsabile dell'Ufficio individuato nell'ambito della Direzione Socio-Educativa di cui al punto precedente, a seguito dell'elezione degli Organi così proposti, prepara la determina per la convalida dei risultati e la invia al Direttore Socio-Educativo per la stesura dell'atto dirigenziale.

Articolo 4
L'Assemblea

1. L'Assemblea è Organo collegiale della Consulta. Nell'ambito degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 2, l'Assemblea:
 - definisce le linee di indirizzo e il programma delle attività della Consulta;
 - esamina ed esprime parere non vincolante sugli atti all'ordine del giorno;
 - esamina ed esprime parere non vincolante sulle richieste di nuovi ingressi in Consulta;
 - elegge il Direttivo.
2. L'Assemblea, con preavviso di convocazione di almeno quindici giorni, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese con l'esclusione del periodo feriale, stabilito dai lavori del Consiglio del Municipio.
3. Le convocazioni delle sedute dell'Assemblea devono indicare all'ordine del giorno i temi da trattare o le deliberazioni, gli atti, le mozioni su cui si intende esprimere parere. Le convocazioni vanno inviate tramite posta elettronica a tutti i componenti dell'Assemblea e a quanti si ritiene di invitare per l'arricchimento della discussione (solo a titolo di esempio: ASL, scuole, Centri di formazione professionale, Dipartimenti, Uffici municipali, ecc., Enti Gestori dei servizi accreditati, ecc.).
4. L'ordine del giorno è definito dal Presidente, sentito il Vice Presidente e il Direttivo, e tenuto conto degli indirizzi e delle proposte dell'Assemblea.
5. Le sedute dell'Assemblea si tengono presso la Sala dove si riunisce il Consiglio del Municipio, con gli strumenti e secondo le modalità stabilite dall'Assessorato o dalla Presidenza ai sensi dell'art. 2 comma 9, sia in presenza che in modalità remoto o in forma mista.
6. Su invito del Presidente o su suggerimento del Direttivo e dell'Assemblea, possono partecipare a titolo gratuito e senza diritto di espressione di parere tutti i professionisti di settore in ragione dei temi all'ordine del giorno, Istituzioni non solo afferenti a Roma Capitale, Comitati, familiari e singoli portatori di interesse sui temi della disabilità, ma anche esperti che a vario titolo possono arricchire la discussione.
7. Laddove ricorrano situazioni di straordinarietà o qualora sia richiesto dall'Amministrazione municipale (Assessore competente, Giunta municipale, Presidente del Municipio, almeno un terzo dei Consiglieri municipali), l'Assemblea può essere convocata con un preavviso di cinque giorni.
8. Laddove le decisioni non siano prese all'unanimità, il voto dell'Assemblea si ritiene valido a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il voto in Assemblea è sempre per alzata di mano, escluso quello per l'elezione del Direttivo per cui si richiede segretezza.
9. L'ufficio preposto dall'art. 2 comma 12 redige i verbali dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nelle convocazioni; trasmette all'Ufficio Redazione WEB del Municipio per la pubblicazione sul portale nella pagina dedicata alla Consulta. I Verbali devono essere approvati al massimo entro le due sedute successive.
10. Il Presidente, una volta eletto, presenta un calendario degli incontri e un giorno fisso di convocazione, che sarà pubblicato sul portale del Municipio nella pagina dedicata alla Consulta.

Articolo 5
Composizione dell'Assemblea

1. Salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, le richieste di adesione all'Assemblea possono essere presentate all'Ufficio preposto, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, 2 volte l'anno: dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno. Delle richieste di adesione verrà data pubblicità sul portale del Municipio nella pagina dedicata alla Consulta.
2. La domanda di adesione deve essere redatta in carta semplice e accompagnata:
 - a) per le Associazioni legalmente costituite ai sensi dell'art. 14 e ss. del Codice Civile, rappresentative delle persone con disabilità o delle famiglie con disabilità, che abbiano la sede operativa nel Municipio di appartenenza o che svolgano la propria attività sul territorio ad esso riferito, da:
 - una autodichiarazione sui requisiti di cui al comma 3;
 - l'impossibilità per chi aderisce all'Assemblea di rappresentare una o più realtà associative;
 - Statuto;
 - Atto costitutivo;
 - nome del rappresentante che prende parte ai lavori (e del suo delegato in caso di impedimento).
 - b) per i singoli cittadini con disabilità o loro familiari - non iscritti a forma alcuna di associazione:
 - Modulo di richiesta di adesione alla consulta;
 - Modulo di autocertificazione di non iscrizione ad alcuna realtà associativa cittadina;
 - In caso di richiesta di iscrizione di un rappresentante i requisiti di residenza o domicilio sono richiesti per la persona con disabilità rappresentata.
3. I singoli cittadini portatori di interesse sui temi della disabilità, non iscritti, possono chiedere al Presidente della Consulta di partecipare ai lavori dell'Assemblea, motivandone la richiesta e senza diritto di espressione di parere in sede di voto.
4. I singoli cittadini e i delegati dalle Associazioni non possono partecipare ai lavori dell'Assemblea se, a vario titolo, hanno cariche politiche, abbiano riportato condanne penali o possano essere interessati da eventuali conflitti di interesse.
5. Possono altresì richiedere l'adesione alla Consulta le cooperative del Terzo Settore accreditate nel Municipio e che erogano i servizi alla persona e di inclusione scolastica, senza diritto di voto.
6. Il Direttore della Direzione Socio-Educativa, verificata per il tramite dell'Ufficio preposto la regolarità delle richieste di adesione, decreta il numero dei componenti dell'Assemblea con apposita Determinazione dirigenziale pubblicata sul sito del Municipio. Il ricorso avverso la Determinazione dirigenziale così pubblicata è possibile entro quindici giorni. Entro i successivi cinque giorni, il Direttore Socio-Educativo si determina.
7. In caso di decesso, impedimento temporaneo o permanente, dimissioni del delegato all'Assemblea, è cura dell'Associazione o della Consulta Municipale comunicarne tempestivamente l'indisponibilità all'Ufficio preposto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, e a comunicare il nome del sostituto entro dieci giorni lavorativi laddove permanga la volontà dell'Ente di rimanere nella Consulta stessa.
8. Le associazioni aderenti e i singoli cittadini iscritti all'Assemblea, possono candidarsi alle cariche degli Organi previsti dal presente Regolamento. I singoli cittadini con disabilità o loro familiari hanno diritto all'elettorato passivo e attivo esprimendo un voto per ogni singolo cittadino iscritto.

Articolo 6
Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta in ogni sede, istituzionale e non; ne sottoscrive gli atti; presiede e convoca l'Assemblea avvalendosi dell'Ufficio preposto ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, cura i rapporti con gli Enti Istituzionali e non. Svolge inoltre poi le seguenti specifiche funzioni:

- convoca, supporta e partecipa ai lavori del Direttivo;
- riferisce, in sede di Assemblea e almeno due volte l'anno, sull'attività svolta alla presenza degli Uffici competenti e dell'Assessorato alle Politiche Sociali, e della Commissione municipale competente;
- partecipa, se invitato, ai lavori delle Commissioni municipali laddove il tema riguardi o insista sulle tematiche di cui allo scopo della Consulta stessa;
- può chiedere, su proposta dell'Assemblea e del Direttivo, di inserire argomenti all'ordine del giorno alle Commissioni municipali permanenti;
- redige una relazione annuale sul lavoro svolto entro il 31 dicembre di ogni anno e lo invia al Presidente, alla Giunta e a tutti i Consiglieri municipali;
- promuove ogni iniziativa utile per il rispetto del presente Regolamento;
- redige e invia per la pubblicazione all'ufficio preposto il calendario degli incontri dell'Assemblea;
- verifica l'avvenuta pubblicazione dei lavori dell'Assemblea sulla pagina dedicata del portale del Municipio;
- può delegare alcuni membri dell'Assemblea su specifici temi.

Il Presidente ha la responsabilità dell'utilizzo del logo municipale e della email istituzionale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di impedimento, temporaneo.

2. Qualsiasi membro dell'Assemblea può avanzare la sua candidatura alla carica di Presidente nel corso della prima seduta di insediamento dell'Assemblea, salvo i casi in cui tale membro sia:

- gestore di servizi per conto di Roma Capitale e suoi Municipi;
- Presidente o Vice Presidente di Consulte afferenti alla Città Metropolitana o la Regione Lazio;
- titolare di incarichi politici o amministrativi nel Municipio.

3. La carica di Presidente della Consulta è incompatibile con qualsiasi carica di Presidente di altra Consulta Istituzionale.

4. È eletto Presidente chi raggiunge il numero maggiore di voti con voto segreto del Direttivo. Diventa Vice Presidente il secondo più votato.

5. In caso di parità, viene eletto Presidente o Vice Presidente il più giovane tra i candidati.

6. Il Presidente può, laddove utile al buon funzionamento della Consulta, nominare uno o più membri dell'Assemblea quali delegati su specifiche materie di competenza. Gli stessi possono proporre tavoli di lavoro. Tali delegati non sono parte del Direttivo, ma ad esso e all'Assemblea riferiscono sul lavoro svolto tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

7. Il Presidente ha la facoltà di revocare in ogni momento del suo mandato, con motivazione scritta, l'incarico così attribuito.

Articolo 7
Il Direttivo

1. Il Direttivo è composto da un massimo di sette membri, incluso il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il Direttivo viene eletto nel corso della prima seduta dell'Assemblea, con votazione segreta. Per l'elezione del Direttivo, ogni membro dell'Assemblea può esprimere fino a due preferenze.
3. Qualsiasi membro dell'Assemblea può avanzare la sua candidatura alla carica di membro del Direttivo nel corso della prima seduta dell'Assemblea, tenendo conto delle incompatibilità già citate nell'art. 5 comma 6 del presente Regolamento. Il voto è contestuale nella stessa giornata della prima Assemblea.
4. Viene eletto membro del Direttivo chi prende più voti. In caso di parità tra candidati, viene eletto il più giovane tra i candidati.
5. Il Direttivo, nelle persone elette, con voto segreto, elegge il Presidente e il Vice Presidente secondo la disposizione già esposta all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento.
6. Il Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) partecipa ai lavori dell'Assemblea;
 - b) predispone gli atti utili al funzionamento dell'Assemblea;
 - c) attua gli indirizzi fissati dall'Assemblea;
 - d) predispone e approva documenti da inoltrare ai competenti organi del Municipio;
 - e) propone gli argomenti da discutere in Assemblea;
 - f) delibera sul calendario degli incontri;
 - g) propone la sfiducia al Presidente su richiesta di almeno 3 componenti e delibera su tale argomento con la maggioranza dei componenti;
 - h) relaziona all'Assemblea sull'attività svolta.
7. Nello svolgimento dei propri lavori delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.
8. Può chiedere ai delegati per materia scelti dal Presidente, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

Articolo 8

Dimissioni, decadenza, impedimento degli Organi

1. Decadono dalle cariche elettive tutti gli eletti che perdano i requisiti richiesti, che siano assenti ingiustificati per cinque volte consecutive senza darne opportuna comunicazione al Presidente o al Vice Presidente, che abbiano comportamenti da essere lesivi dell'onorabilità di Roma Capitale, del Municipio, della Consulta stessa, nonché della dignità e del rispetto delle persone, segnalati e motivati con prove da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea nel caso di membro del Direttivo e da almeno due terzi del Direttivo per il Presidente.
2. L'Ufficio preposto, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, valuta le cause di decadenza e ne decreta la stessa con determinazione del Direttore della Direzione Socio Educativa.
3. In caso di dimissioni, impedimenti permanenti o decadenza, si procede con determinazione del Direttore della Direzione Socio Educativa, entro dieci giorni, alla rielezione dei membri da sostituire nel Direttivo o per la carica di Presidente.

Articolo 9

Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversie tra gli Organi della Consulta o all'interno di essi, il Direttore della Direzione Socio- Educativa, sentito l'Assessore competente e il Presidente della Commissione competente, nomina una Commissione di tre dipendenti afferenti alla Direzione Socio-Educativa per dirimere la controversia entro massimo trenta giorni, dandone comunicazione in forma scritta.
2. Le controversie devono essere sollevate con un reclamo scritto, datato, circostanziato e firmato dall'interessato, all'indirizzo del Direttore della Direzione Socio-Educativa, dell'Assessore e del Presidente di commissione di cui al comma precedente.

Articolo 10

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2023. È dato compito al Direttore della Direzione Socio Educativa di rendere immediatamente pubblico un "Avviso" di adesione all'Assemblea di cui all'art. 3.
2. Gli organi della preesistente Consulta Municipale restano in carica fino alla costituzione della nuova Consulta in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Trascorsi i tempi di apertura della prima finestra utile di adesione all'Assemblea della Consulta, conclusa la fase istruttoria e avviati i controlli sulle autodichiarazioni del possesso dei requisiti e quelli di presentazione dei ricorsi e di risposta ad essi, si procede alla prima convocazione dell'Organo assembleare della Consulta da parte del Direttore della Direzione Socio-Educativa.
4. La prima riunione dell'Assemblea è presieduta dal Presidente del Municipio o da un suo delegato.
5. Gli Organi della Consulta restano in carica fino alla elezione dei nuovi Organi, in attuazione del presente Regolamento. I componenti dell'attuale consulta, visto il breve periodo di mandato, possono ricandidarsi per altri due successivi mandati, nello stesso organismo elettivo.

Il Presidente del Consiglio Maurizi, non sorgendo osservazioni, invita il Consiglio a procedere alla votazione con sistema elettronico della Proposta di Deliberazione in oggetto.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente del Consiglio, assistito dai Consiglieri già nominati scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito:

Presenti n. 20 Votanti n. 13 Maggioranza n.11

Voti Favorevoli	n. 12	(Acquafredda Giuseppe, Bargione Camilla, Bravi Luciano, Bufalini Nino, Buonopera Chiara, Ceccarelli Ilaria, De Santis Lorenzo, Lepri Simone, Montanari Andrea, Paglione Andrea, Porra Alessandro, Verrone Emanuela)
-----------------	-------	---

Contrari	nessuno
----------	---------

Astenuti	n. 1	(Chinni Sandro)
----------	------	-----------------

I Consiglieri Filippi Davide, Giustozzi Daniele, Mariani Alberto, Maurizi Andrea, Naso Domenico, Palazzi Marco, Sessa Elisa non hanno partecipato al voto.

Sono assenti n. 5 Consiglieri: Argentin Ileana, Della Porta Marco, Menna Michele, Oddo Stefano, Torresi Valentina.

La presente Deliberazione risulta approvata all'unanimità dei votanti ed assume il numero progressivo annuale di **32**.

Il Presidente del Consiglio Maurizi, non sorgendo osservazioni, invita il Consiglio a procedere alla votazione con sistema elettronico dell'immediata eseguibilità della Deliberazione in oggetto.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente del Consiglio, assistito dai Consiglieri già nominati scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito:

Presenti n. 20 Votanti n. 13 Maggioranza n. 11

Voti Favorevoli	n. 12	(Acquafredda Giuseppe, Bargione Camilla, Bravi Luciano, Bufalini Nino, Buonopera Chiara, Ceccarelli Ilaria, De Santis Lorenzo, Lepri Simone, Montanari Andrea, Paglione Andrea, Porra Alessandro, Verrone Emanuela).
-----------------	-------	--

Contrari	nessuno
----------	---------

Astenuti	n. 1	(Chinni Sandro)
----------	------	-----------------

I Consiglieri Filippi Davide, Giustozzi Daniele, Mariani Alberto, Maurizi Andrea, Naso Domenico, Palazzi Marco, Sessa Elisa non hanno partecipato al voto.

Sono assenti n. 5 Consiglieri: Argentin Ileana, Della Porta Marco, Menna Michele, Oddo Stefano, Torresi Valentina.

Il Consiglio approva all'unanimità dei votanti l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL MUNICIPIO ROMA XIV MONTE MARIO

IL SEGRETARIO
per IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO ROMA XIV
Maurizio Salvi

E.Q. Tiziana Russomando
(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile – art.3 D. Lgs. 39/1993)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È POSTA IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL
MUNICIPIO ROMA XIV ED ALL'ALBO PRETORIO
Dal 11.10.2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
fino al 25.10.2023.

Diverrà esecutiva il 21.10.2023
ai sensi dello Statuto di Roma Capitale art. 27, co. 11, approvato con
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013 e ss.mm.ii.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA XIV
MONTE MARIO NELLA SEDUTA ODG N. 17 DEL 10.10.2023.

IL SEGRETARIO
per IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO ROMA XIV
Maurizio Salvi

E.Q. Tiziana Russomando
(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nomina-
tivo del soggetto responsabile – art.3 D. Lgs. 39/1993)